

**SCHEMA DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE I RAPPORTI TRA LA  
STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO PER I  
LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI E GLI ENTI ADERENTI**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_ del mese di \_\_\_ presso \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ sede dell'Amministrazione Provinciale

tra

◇ La Provincia di Avellino, in persona del Presidente \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica presso la sede della Provincia di Avellino, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, con la quale si è altresì approvata la presente Convenzione, sottoforma di schema;

◇ L'Ente denominato \_\_\_\_\_, in persona \_\_\_\_\_ nella qualità di \_\_\_\_\_ dell'Ente in parola, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente in \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare e/o della determinazione e/o della disposizione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

**DATO ATTO CHE:**

- ✓ con deliberazioni di Consiglio Provinciale n° 15/2019 e n. 56/2020 la Provincia di Avellino ha istituito la << Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino >> per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi ai sensi della normativa vigente;
- ✓ la Provincia di Avellino è regolarmente iscritta con riserva presso l'Elenco delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza Qualificate, istituito ai sensi dell'art. 63 D. Lgs. 36/2023 presso l'A.N.A.C, con qualificazione avanzata (cd. terzo livello), senza alcun limite di importo per i procedimenti di gara che possono essere all'uopo delegati, inerente ai seguenti ambiti:
  - a) capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure;
  - b) capacità di affidamento e controllo dell'intera procedura;
  - c) capacità di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera;

- ✓ a seguito dell'istituzione della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino, disposta con le richiamate deliberazioni di Consiglio Provinciale n° 15/2019 e n. 56/2020, alla medesima hanno aderito circa n. 63 Enti;
- ✓ in data 01 aprile 2023 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" che riordina la disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- ✓ la previgente disposizione di cui all'art. 37 D. Lgs. 50/2016, richiamata dagli atti istitutivi della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino, è stata trasfusa nel vigente art. 62 D. Lgs. 36/2023, con particolare riferimento al comma 9; di conseguenza, la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino ha continuato ad operare, senza soluzione di continuità, su delega degli Enti già aderenti alla medesima, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 226, comma 5, D. Lgs. 36/2023;
- ✓ con la deliberazione di Consiglio Provinciale n. \_\_\_\_/2024 la Provincia di Avellino ha approvato lo schema di Convenzione regolante i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante e gli Ente aderenti nonché il relativo Regolamento attuativo al fine di aggiornarlo con le sopravvenute disposizioni di cui al richiamato Codice dei Contratti Pubblici ex D. Lgs. 36/2023;
- ✓ con deliberazione del Consiglio Comunale e/o determinazione e/o disposizione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (denominazione Ente aderente) ha aderito ovvero ha confermato di aderire alla << Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino >>;

#### **EVIDENZIATO CHE:**

- l'art. 62, commi 1 e 2, D. Lgs. 36/2023 prevede che *"Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. 2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il Codice dei Contratti Pubblici identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti*

*non qualificate”;*

- l'art. 62, comma 6, del richiamato D. Lgs. 36/2023 prevede che *“Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo: a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata; b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate”;*
- l'art. 62, comma 9, D. Lgs. 36/2023 prevede che *“Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata”;*
- l'art. 15 L. 241/1990 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 30 D. Lgs. 267/2000 consente agli Enti locali di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati; in particolare, il comma 4 prevede che le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti;
- l'art. 1, comma 88, L. 56/2014 prevede che *“la Provincia può altresì, d'intesa con gli Enti, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di Stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”;*

#### **CONSIDERATO CHE:**

- attraverso lo strumento della Stazione Unica Appaltante, con funzioni di centrale di committenza ai sensi delle normative sopra richiamate, è possibile perseguire una

maggior qualità ed efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito della contrattualistica pubblica, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l'economia locale e ad innalzare il livello di prevenzione delle infiltrazioni criminali nell'ambito degli appalti pubblici;

- attraverso una struttura altamente qualificata si assicura una maggior professionalità e, quindi, un'azione amministrativa più snella e tempestiva, che permette, altresì, di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un'auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamenti di appalti pubblici;
- tale modello di gestione delle gare pubbliche consente un'ottimizzazione delle risorse (umane, finanziarie e strumentali) e, quindi, un conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti;
- la costituzione di una Stazione Unica Appaltante è l'espressione di una moderna funzione di *governance* nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte degli Enti aderenti di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi comunitari ed interni di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze;

RILEVATO che è intenzione dell'Ente\_\_\_\_\_ aderire (ovvero di confermare) di aderire alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino al fine di ottemperare anche agli obblighi di centralizzazione di cui all'art. 62 e 63 D. Lgs. n. 36/2023;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto

#### **Art. 1 - Oggetto della Convenzione**

1. La presente Convenzione disciplina le modalità operative ed il funzionamento della Stazione Unica Appaltante costituita presso la Provincia di Avellino, di seguito, *per brevità*, denominata << SUA Provincia di Avellino >>, con il compito principale di curare le procedure di gara per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, incluse le ulteriori fattispecie contrattuali tipizzate e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici ai sensi del D. Lgs. 36/2023 (accordi

quadro, concessioni, partenariato pubblico-privato, etc.). La SUA Provincia di Avellino cura inoltre per gli Enti aderenti che lo richiedano le procedure amministrative preordinate alla definizione di procedimenti sottratti in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, nonché tutte le altre attività specificate nel seguito.

2. La SUA Provincia di Avellino opera quale centrale di committenza, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 88, L. 56/2014 ed agli artt. 62 e ss. D. Lgs 36/2023, tramite lo strumento della Convenzione di cui agli artt. 15 L. 241/1990 e 30 D. Lgs. 267/2000, quale strumento di cooperazione tra Enti per la gestione associata di funzioni e servizi e/o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica dell'Ente aderente, in ogni caso, tesi alla realizzazione di attività in nome e per conto degli Enti aderenti secondo le indicazioni da questi forniti.

## **Art. 2 – Ambito di operatività**

1. La << S.U.A. Provincia di Avellino >> opera come centrale unica di committenza nello svolgimento di attività di gestione delle procedure amministrative rientranti o meno nell'ambito oggettivo di applicazione del D.lgs. n. 36/2023, oltre che nelle funzioni di aggregazione della domanda di servizi e forniture degli Enti aderenti, secondo le disposizioni del vigente Codice dei Contratti Pubblici. Le principali funzioni della << SUA Provincia di Avellino >> sono elencate, *in modo non esaustivo*, al successivo art. 4.
2. La << SUA Provincia di Avellino >> può svolgere le proprie attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale *ovvero* senza vincolo territoriale nei casi di cui all'art. 62, comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici.
3. Il funzionamento della << SUA Provincia di Avellino >> è disciplinato da apposito Regolamento, così come aggiornato con la medesima delibera di Consiglio Provinciale n. del \_\_\_\_\_, nonché dalle norme non espressamente indicate che disciplinano l'aggiudicazione di contratti di contratti pubblici da parte degli Enti aderenti, la conclusione di contratti di interesse dei medesimi, la definizione di procedimenti sottratti in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici nonché altre attività espressamente delegata alla stessa, in coerenza con quanto previsto dalla presente Convenzione e dal Regolamento attuativo della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino.

## **Art. 3 – Modalità di adesione alla Stazione Unica Appaltante, durata della convenzione**

## **e recesso**

1. I rapporti tra SUA e gli Enti aderenti sono disciplinati dalla presente Convenzione, il cui schema è stato aggiornato con provvedimento del Consiglio Provinciale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_.
2. L'adesione è disposta dall'organo competente dell'Ente aderente mediante approvazione dello schema di Convenzione e del Regolamento nonché successiva sottoscrizione di entrambi da parte del legale rappresentante o delegato dell'Ente aderente e da parte del Presidente della Provincia di Avellino.
3. La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima, con efficacia per un periodo pari ad anni 5 (cinque). Su richiesta espressa dell'Ente aderente la convenzione può prevedere un periodo di efficacia inferiore ad anni 5 (cinque) ma comunque di durata minima pari a 12 (dodici) mesi.
4. L'Ente aderente potrà recedere in qualsiasi momento, *con apposita deliberazione e/o atto equivalente a seconda della natura giuridica dell'Ente aderente*, dandone comunicazione da trasmettere al protocollo generale della Provincia di Avellino, con preavviso di almeno sei mesi.

Resteranno comunque fermi gli obblighi assunti a seguito di procedure già indette e/o procedimenti/attività già formalmente delegate alla SUA. In ogni caso la risoluzione della convenzione potrà avvenire previa definizione di tutte le pendenze di natura giuridica ed economica derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente Convenzione.

5. La Convenzione relativa all'istituzione della SUA prevede la possibilità di adesione formale di altri Enti eventualmente interessati. Resta salva, comunque, la facoltà in capo agli Enti aderenti, di esperire autonomamente proprie procedure di appalto in conformità alle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici.
6. Resta inteso, altresì, che nei casi previsti dall'art. 62, comma 10, del Codice dei Contratti Pubblici la presente Convenzione non trova applicazione; in particolare, i rapporti tra la SUA e le Stazioni Appaltanti non qualificate richiedenti servizi di committenza ausiliaria saranno regolamentati da apposito disciplinare inerente allo specifico procedimento di gara.

## **Art. 4 – Attività svolte dalla Stazione Unica Appaltante**

1. La Provincia di Avellino attraverso la SUA cura la gestione della procedura di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture comprese le concessioni di lavori e servizi; in

particolare, può svolgere tutte le attività di cui all'art. 3, ALL. I.1, lett. z), D. Lgs. 36/2023, nonché qualsiasi altra attività che l'Ente aderente deleghi alla SUA in applicazione della presente convenzione. Gli Enti aderenti possono delegare alla SUA altre funzioni in tema di contratti pubblici, anche se esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione del D. Lgs. n. 36/2023, in conformità alla presente convenzione, ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 nonché (ove applicabile) dell'art. 30 D. Lgs. 267/2000.

In ogni caso, la SUA può essere delegata all'indizione dei procedimenti di gara, anche sottratti in tutto od in parte dall'ambito di applicabilità delle disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2023, con l'espressa esclusione di qualsivoglia *species* di affidamento diretto ex art. 3, comma 1, lett. d) ALL. I.1) D. Lgs. 36/2023 e/o di procedimento ad evidenza pubblica che non risulti connotato da confronto competitivo tra operatori concorrenti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e/o lett. b), ed all'art. 140, comma 8, D. Lgs. 36/2023.

La SUA non può essere parte di convenzioni ex art. 56 D. Lgs. 117/2017 e/o svolgere attività di centralizzazione della committenza per conto di altre stazioni appaltanti di cui all'art. 62, comma 16, del Codice dei Contratti Pubblici.

2. La SUA cura la gestione dell'affidamento di contratti pubblici e svolge, *in linea di massima*, le seguenti attività e servizi:
  - a) collabora con l'Ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli Enti interessati;
  - b) collabora nella definizione con l'Ente aderente della procedura di gara per la scelta del contraente;
  - c) collabora nella redazione di qualsiasi tipo di capitolato previsto dalla normativa vigente, effettuando anche osservazioni sui documenti di gara trasmessi qualora rilevi incongruenze e/o aspetti che possano incidere sull'efficace perseguimento del risultato di gara;
  - d) collabora con l'Ente aderente alla definizione del criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi quali, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la definizione dei criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
  - e) nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, fornisce le necessarie professionalità per svolgere i compiti di RUP tramite attività di supporto ovvero attraverso la struttura costituita ai sensi dell'art. 3, comma 1, ALL. I.2 del Codice dei Contratti Pubblici;

- f) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito (sulla base degli schemi tipo pubblicati dall'ANAC) e tutta la modulistica correlata;
- g) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in collaborazione ed in costante coordinamento con il RUP dell'Ente delegante, nominato ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. 36/2023, cui trasmette la determina di approvazione delle risultanze di gara e del verbale di proposta di aggiudicazione oppure l'eventuale comunicazione di gara deserta;
- h) nomina la commissione giudicatrice, su proposta del RUP dell'Amministrazione delegante, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e fornisce alla stessa supporto e assistenza nello svolgimento delle operazioni di gara con particolare riferimento all'utilizzo della piattaforma di negoziazione telematica;
- i) cura la gestione dei contenziosi limitatamente alle attività svolte per conto degli Enti aderenti ed ai relativi atti esecutivi;
- j) collabora con gli Enti aderenti circa eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento per i provvedimenti di loro competenza, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- k) collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;
- l) adotta, per le procedure di appalto, gli atti esecutivi consequenziali alle deliberazioni e determinazioni dell'Ente aderente;
- m) cura anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi della SUA della Provincia di Avellino;
- n) trasmette all'Ente aderente le comunicazioni/informazioni antimafia sulle imprese partecipanti alle gare messe a disposizione dalle Prefetture-UTG territorialmente competenti;
- o) garantisce formazione, informazione e consulenza al personale degli Enti Aderenti coinvolti, a vario titolo, nelle varie fasi di acquisto di beni, servizi e lavori, sia attraverso la formazione e la collaborazione, sia attraverso la predisposizione di note e circolari esplicative degli aggiornamenti in atto;
- p) svolge attività di centralizzazione della committenza di cui all'art. 62, comma 16, del



- Codice dei Contratti Pubblici *ovvero* acquista forniture o servizi e aggiudica appalti e conclude accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati agli Enti aderenti, previo accertamento dei bisogni omogenei degli Enti aderenti;
- q) svolge attività di committenza ausiliaria agli Enti aderenti e non di cui all'art. 62, comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici *ovvero* implementa infrastrutture tecniche che consentano di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi, fornisce consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto, prepara le procedure di appalto e gestisce delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata mediante la delega totale di funzioni da parte della stessa;
- r) fornisce supporto, consulenza e può gestire qualsiasi procedura di affidamento di un contratto pubblico attivo che le venga commissionata dagli Enti aderenti e non, quali, *a mero titolo esemplificativo*, le concessioni di valorizzazione, altre procedure di valorizzazione di qualsiasi natura (locazioni, affitti, alienazioni, etc.);
- s) fornisce attività di consulenza e supporto sui vari applicativi previsti dalla normativa vigente relativi alla gestione di procedure di affidamento di contratti pubblici quali, *a titolo esemplificativo e non esaustivo*, BDNC, FVOE, BDNA, BDAP, REGIS, *acquistinretepa.it*, altri mercati elettronici, etc.;
- t) in caso di acquisto di beni o servizi, verificata da parte dell'Ente aderente l'esistenza della relativa categoria merceologica sul portale *acquistinretepa.it*, svolge a richiesta dell'Ente aderente il ruolo di punto istruttore;
- u) in caso di acquisto di beni o servizi, verificata da parte dell'Ente aderente la sussistenza di eventuali convenzioni CONSIP (ai sensi dell'art. 1, commi 449 e 456, L. 296/2006) e/o accertati i parametri prezzo/qualità delle eventuali convenzioni Consip quale limite massimo per la base d'asta, su delega dell'Ente aderente procede ad autonoma procedura di acquisto in nome e per conto dell'Ente aderente;
- v) gestisce il mercato elettronico di cui all' art. 15 del Regolamento attuativo della presente convenzione istituendo, *altresì*, un Albo unico dei fornitori da cui ciascun Ente aderente potrà attingere per le procedure negoziate da effettuarsi;
- w) adotta tutti gli atti di indirizzo in conformità alle previsioni del Codice dei Contratti Pubblici nonché dei relativi Allegati e/o Regolamenti attuativi;
- x) comunica, su richiesta della Prefettura – UTG territorialmente competente, gli elementi informativi relativi alle procedure di gara, alle imprese partecipanti e alle offerte presentate, nonché all'andamento dell'esecuzione del contratto, ai fini del

successivo art. 7.

3. Presso la SUA, *al fine di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva*, sono, *altresì*, istituiti:

- l'“Ufficio di Progettazione”, *sullo schema introdotto dalla legge di bilancio 2019 all'art. 166*;

- l'“Ufficio Direzione contratti”, *di cui agli artt. 41 del Codice dei Contratti Pubblici*;

- l'“Ufficio Collaudi e Verifiche”;

- l'“Ufficio Validazione” con una struttura stabile a supporto dei RUP, *di cui all'art. 42 e dell'art. 3, comma 1, dell'Allegato I.2 del Codice dei Contratti Pubblici*;

- l'“Ufficio contenzioso per affidamenti e gare” preposto per le attività di cui all'art. 17 della presente Convenzione.

L' Ente Aderente, *mediante stipula di apposito atto integrativo*, può avvalersi, ove lo ritenga opportuno, dei succitati uffici istituiti presso la SUA Provincia Avellino per le attività tecniche legate a tutti o a parte delle attività oggetto della presente convenzione, *di seguito riportate a titolo indicativo e non esaustivo*:

a) progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva di lavori, progettazioni di acquisizione di servizio o forniture, collaudo, coordinamento della sicurezza della progettazione nonché direzione dei lavori e incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile del procedimento e/o del progetto;

b) verifica dei progetti ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. 36/2023, in quanto la SUA ha implementato il Sistema Interno di Controllo della Qualità con l'adozione del “Manuale della Qualità” ai sensi dell'All. I.7 – Sez. IV D. Lgs. 36/2023.

In relazione ai servizi aggiuntivi di cui al presente comma, la Provincia di Avellino e l'Ente aderente disciplinano i vari aspetti di natura contrattuale in ordine alle modalità e tempistica degli adempimenti richiesti, nonché ai costi a carico dell'Ente aderente stabiliti nel rispetto dell'art. 19 del Regolamento attuativo della presente Convenzione. Tale disciplinare costituirà atto aggiuntivo alla presente convenzione da approvare con decreto del Presidente della Provincia di Avellino.

4. Le attività e i compiti trasferiti alla SUA, in ogni caso, sono stabiliti dal singolo ente aderente in sede di adozione della decisione a contrarre, sulla base delle proprie esigenze e indirizzi strategici, che potranno spaziare dai singoli adempimenti fino alla gestione operativa della gara.

5. La SUA organizza la propria attività accordando carattere prioritario alle procedure di

affidamento per le quali ricorrano ragioni di urgenza, desunte da oggettive motivazioni o indicazioni normative e/o legate a perdite di finanziamento, con particolare riferimento alle risorse a valere sui fondi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed al Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR (PNC).

6. La SUA è tenuta, compatibilmente con gli impegni e la programmazione già assunti, a prendere in carico la procedura di gara nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione degli atti ovvero dalla ricezione delle integrazioni richieste.

7. In ogni caso, in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato I.3 al Codice dei Contratti Pubblici, gli Enti aderenti sono onerati dell'esaustiva programmazione degli approvvigionamenti nonché del tempestivo svolgimento delle attività di delega, affinché i procedimenti di gara siano demandati alla SUA entro un congruo e confacente termine. In ogni caso, la SUA si riserva l'insindacabile facoltà di non prendere in carico i procedimenti di gara se l'inoltro da parte dell'Ente delegante degli atti propedeutici all'indizione degli stessi non permetta il rispetto dei termini di cui all'Allegato I.3 del Codice dei Contratti Pubblici.

#### **Art. 5 – Attività escluse**

1. Restano di esclusiva competenza dell'Ente aderente, *salvo quanto specificato nella precedente art. 4:*

a) la fase “a monte” delle procedure di gara, (programmazione, individuazione e progettazione dei lavori, delle forniture e dei servizi da acquisire, istanza di finanziamenti, nomina del Responsabile Unico del Progetto, Decisione a contrarre, etc.);

b) la fase “a valle” delle procedure di gara, (aggiudicazione, stipula del contratto, eventuale esecuzione anticipata di cui all'art. 50, comma 6, D. Lgs. 36/2023, consegna lavori, direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori, pagamenti corrispettivi, cura di eventuali contenziosi insorti in fase di esecuzione; analogamente per le forniture e di servizi, rendicontazione contabile e tecnica inerente al finanziamento, etc.).

#### **Art. 6 – Attività svolte dall'Ente aderente**

1. L'Ente aderente, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette alla SUA Provincia di Avellino l'elenco dei propri fabbisogni per l'anno successivo, in modo da consentire lo svolgimento programmato e tempestivo delle procedure di acquisizione. L'Ente

aderente trasmette, *altresì*, alla SUA e alla Prefettura, subito dopo l'adozione, e *comunque tempestivamente*, il bilancio, il programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi nonché qualsiasi atto di programmazione del proprio fabbisogno di affidamento di contratti pubblici. Esso avrà cura di indicare anche il termine di definizione del procedimento di gara, ferme le previsioni di cui all'art. 4, comma 7, della presente Convenzione nonché la necessità di rispetto dei tempi previsti dall'ALL. I.3 del Codice dei Contratti Pubblici.

2. L'Ente aderente, al fine di avviare l'affidamento di contratti pubblici, svolge le seguenti attività e servizi:
  - a) nomina il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice dei Contratti Pubblici, ferma l'eventuale adozione dei moduli organizzativi di cui al comma 4 del medesimo articolo, *ovvero* demanda alla SUA la designazione secondo le modalità descritte dall'art. 13 del Regolamento attuativo;
  - b) redige, valida e approva i progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che costituiscono il presupposto per il successivo affidamento, *conformemente a quanto richiesto dal D. Lgs. 36/2023 nonché dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari*, ovvero si avvale della SUA per le attività aggiuntive previste nella presente convenzione;
  - c) nel caso di contratti esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione del D. Lgs. 36/2023, redige, valida e approva qualsiasi atto previsto dalla specifica normativa regolante il settore di affidamento ovvero si avvale della SUA per le attività aggiuntive previste nella presente convenzione;
  - d) adotta la decisione a contrarre in cui, *tra l'altro*, vengono assunti gli impegni di spesa relativi a tutti gli oneri necessari per l'acquisizione del servizio o della fornitura o dei lavori e/o concessioni (*eventuali spese per pubblicità, per commissioni di gara, per contributo ANAC, per attività della SUA, etc.*);
  - e) adotta, *se del caso*, la determina di affidamento dei servizi di pubblicazione degli atti di gara e dell'esito, comunicando alla SUA il soggetto individuato al fine di consentire le successive attività di pubblicazione;
  - f) nel caso di ricorso a procedure negoziate o ristrette, individua nel tramite del RUP ed in conformità all'apposito Regolamento adottato dalla SUA, gli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento tra quelli iscritti all'Albo dei Fornitori istituito dalla SUA;
  - g) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individua nel tramite del RUP ed in conformità all'apposito Regolamento adottato dalla SUA, i

Componenti effettivi e supplenti della Commissione Giudicatrice tra gli esperti iscritti all'Albo dei Commissari giudicatori istituito dalla SUA;

h) ove ne ricorrano le condizioni, istituisce il Collegio Consultivo Tecnico e ne individua, nel tramite del RUP e in conformità all'apposito Regolamento adottato dalla SUA, i Componenti tra gli esperti iscritti all'Albo del Collegio Consultivo Tecnico istituito dalla SUA;

i) istruisce gli atti ricevuti dalla SUA in relazione all'espletamento della procedura di affidamento nonché al possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario al fine di adottare la determina di aggiudicazione;

j) adotta la determina di aggiudicazione, provvedendo alla liquidazione degli oneri resisi necessari per l'acquisizione del servizio e/o della fornitura o-dei lavori (eventuali spese per pubblicità, per commissioni di gara, per contributo ANAC, per attività della SUA, etc.);

k) stipula il relativo contratto, successivamente all'eventuale termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, dandone comunicazione alla SUA, previa eventuale esecuzione anticipata di cui all'art. 50, comma 6, D. Lgs. 36/2023;

l) adempie tutte le attività connesse alla corretta esecuzione del contratto (nomina direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione, cura i pagamenti sulla base degli stati di avanzamento, conferisce l'incarico per il collaudo statico e tecnico amministrativo delle opere, cura l'eventuale contenzioso insorto in fase di esecuzione, etc.);

m) assolve gli obblighi di comunicazione e pubblicazione in carico all'Ente aderente;

n) fornisce su richiesta della SUA ogni informazione utile relativa all'esecuzione del contratto;

o) comunica alla SUA le varianti intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto e fornisce tutti i chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti necessari allo svolgimento dei compiti della SUA, così come definiti dall'art. 4.

In base alle specifiche e peculiari richieste effettuate da parte di ciascun Ente Aderente, *in relazione ad eventuali servizi aggiuntivi di cui all'art. 4 della presente Convenzione*, le richiamate attività vengono dettagliate di volta in volta d'intesa con la SUA della Provincia di Avellino a mezzo di apposito disciplinare d'incarico.

In ogni caso, l'Ente aderente è esclusivo titolare delle funzioni di propria competenza, con le connesse attività di vigilanza, controllo, direttiva, avocazione ed eventuale autotutela, in conformità alle previsioni della presente Convenzione nonché del Regolamento attuativo della SUA.

## **Art. 7 – Attività svolte dalla Prefettura**

1. La Prefettura, ferme restando le competenze già previste dalla legge e dal protocollo di legalità sugli appalti, nello spirito di realizzare il duplice obiettivo di favorire lo snellimento delle procedure e rendere più penetrante l'attività di prevenzione antimafia, si impegna a:
  - a. Monitorare in collaborazione con la SUA, le procedure di gara anche avvalendosi del Gruppo interforze per prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata;
  - b. Formulare proposte e osservazioni per rendere più efficace il perseguimento delle finalità della presente convenzione. La Prefettura potrà chiedere alla SUA di fornire ogni dato e informazione ritenuta utile ai fini della prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata.
  - c. I dati e le informazioni possono essere utilizzati dal Prefetto ai fini dell'esercizio del potere di accesso e di accertamento nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione dei lavori pubblici.

L'efficacia della disciplina di cui al presente articolo è subordinata, comunque, alla sottoscrizione del protocollo di intesa interistituzionale tra la Provincia di Avellino e la Prefettura-U.T.G. di Avellino.

## **Art. 8 – Protocollo di intesa con gli Ordini e le Associazioni**

1. In un'ottica di fattiva collaborazione e di ascolto delle istanze territoriali, la SUA promuove il funzionamento di un tavolo di concertazione permanente con gli Ordini ed i Collegi professionali nonché con le Associazioni operanti del settore dei Contratti Pubblici.
2. Il Tavolo di concertazione permanente è composto dai legali rappresentanti degli Ordini e dei Collegi professionali nonché dalle Associazioni operanti del settore dei Contratti Pubblici e dal Presidente della Provincia di Avellino che lo presiede.
3. Il Tavolo è convocato di norma dal Presidente della Provincia di Avellino ovvero su richiesta del/i legale/i rappresentante/i degli Enti di cui al comma 1 del presente articolo. La richiesta di convocazione deve essere evasa entro dieci giorni dalla ricezione.
4. Il Tavolo ha i seguenti obiettivi principali: creare un'efficace osmosi di esperienze e professionalità al servizio dell'intero territorio provinciale; implementare azioni di coordinamento tra i vari Enti; addivenire a soluzioni condivise in relazione ad istituti giuridici di difficile applicazione o interpretazione afferenti al settore dei Contratti Pubblici; organizzare percorsi formativi nonché ogni azione di raccordo con il territorio.

## **Art- 9 - Requisiti contrattuali generali**

1. La SUA effettua le verifiche sul possesso da parte degli operatori economici, dei requisiti generali per partecipare alle gare e sottoscrivere i contratti pubblici, previsti agli artt. 94 e ss. D. Lgs. 36/2023 e da altre disposizioni vigenti, tramite gli strumenti telematici di cui agli artt. 19 e ss. D. Lgs. 36/2023.

2. Alla verifica sono sottoposti gli operatori economici risultati aggiudicatari o affidatari di contratti pubblici; l'esito della verifica è trasmesso all'Ente aderente, unitamente ad eventuali osservazioni della SUA, per gli atti di competenza.

## **Art. 10 – Acquisizione atti**

1. Il sistema di acquisizione delle informazioni sulle procedure di gara e di esecuzione dei lavori, previsto dal presente atto, sarà modificato ove in contrasto con il programma di scambio dati che sarà definito dal Ministero dell'Interno e dall'ANAC.

## **Art. 11 – Organizzazione ed esercizio delle funzioni**

1. La sede della Stazione Unica Appaltante è stabilita presso la Provincia di Avellino, Piazza Libertà, n. 1 - Avellino. La Provincia di Avellino mette a disposizione adeguati locali per lo svolgimento delle attività della SUA *nonché* tutte le attrezzature necessarie per un corretto funzionamento della struttura.

2. Gli Enti aderenti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e la gestione dei servizi e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano predisposti ed assunti, *in nome e per conto di tutti gli Enti aderenti*, dalla Provincia di Avellino, indicata quale capo convenzione.

3. Il regolare svolgimento delle attività di competenza della SUA è garantito da apposito personale di cui al successivo art. 12.

4. Il regolare svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente per i quali è obbligatorio l'utilizzo di sistemi informatici (BDNCP, PEP, FVOE, Acquisti in rete CONSIP e MEPA, GUUE, accessi a siti istituzionali, sito istituzionale Trasparenza, etc.), è assicurato dalla Provincia di Avellino attraverso l'assegnazione alla Stazione Unica Appaltante di idonee risorse umane con adeguata capacità all'utilizzo di sistemi informatici e dedicate alle predette attività in collaborazione con il RUP degli Enti aderenti.

5. L'Ente aderente deve consentire l'utilizzo dei propri sistemi informatici in quanto utili allo svolgimento delle attività della SUA.

6. L'organizzazione della SUA sarà suscettibile di sviluppi progressivi tesi all'efficientamento dei processi gestiti dalla stessa con particolare riferimento all'adozione di tecniche e modalità informatiche; gli eventuali sviluppi sono subordinati a studi di fattibilità che la Provincia di Avellino appronterà e porterà a conoscenza degli Enti aderenti.

7. La Provincia di Avellino si impegna a candidare, *altresi*, il progetto di Stazione Unica Appaltante negli eventuali bandi regionali, statali e comunitari per il finanziamento dei servizi associati.

8. Gli studi e qualunque materiale documentario raccolto ed elaborato nell'espletamento dell'attività della SUA, restano di proprietà piena e assoluta dalla Provincia di Avellino la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ogni eventuale modifica ritenuta, *a suo insindacabile giudizio*, opportuna.

#### **Art. 12 – Dotazione del personale della Stazione Unica Appaltante**

1. La Provincia di Avellino, con successivi atti di micro-organizzazione, disciplina il funzionamento della SUA con riferimento alla gestione dei procedimenti di competenza. Con tali atti essa stabilisce l'organizzazione della SUA, al fine di assicurare che la stessa sia dotata di un organico di personale, tecnico ed amministrativo, in grado di garantire il corretto e regolare svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione e dalle norme vigenti in materia.

2. La SUA garantirà l'adempimento delle obbligazioni dedotte in Convenzione prioritariamente attraverso i dipendenti incardinati nell'organico della Provincia. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva gestione della fase di "avviamento" e "messa a regime" delle attività di competenza, la Provincia intende avvalersi, inoltre, di Strutture ed Organizzazioni già a regime nello specifico Settore e già operanti nello svolgimento dei Servizi e delle Funzioni disciplinate dalla presente Convenzione. Tale intendimento sarà realizzato attraverso un'efficace osmosi di esperienze e professionalità al servizio dell'intero territorio provinciale, anche utilizzando ogni forma idonea di gestione coordinata delle funzioni e dei servizi tra Enti locali, e tra queste, lo strumento della Convenzione *ex art. 30 D. Lgs. 267/2000*.

3. La SUA può richiedere all'Ente aderente, se necessario, forme di collaborazione da parte di personale in possesso di competenze professionali adeguate. La SUA potrà ricorrere anche ad incarichi professionali e collaborazioni esterne *nonché* a prestazioni di servizio, ove ciò risulti necessario e/o opportuno.

4. La Provincia di Avellino promuove iniziative di formazione e aggiornamento del personale



alla stessa assegnato e del personale di raccordo dell'Ente aderente, nonché forme di incentivazione e di motivazione finalizzate al miglioramento dell'efficienza della struttura.

### **Art. 13 – Tavolo per il coordinamento e l'innovazione**

1. E' istituito il Tavolo per il coordinamento e l'innovazione, composto dai legali rappresentanti degli Enti aderenti, o dai loro delegati, e dal Presidente della Provincia di Avellino che lo presiede.

2. Il Tavolo è integrato dai rispettivi Segretari comunali e/o Dirigenti/Responsabili di Settore con funzioni esclusivamente consultive.

3. Il Tavolo è convocato di norma dal Presidente almeno una volta all'anno ovvero su richiesta del/i legale/i rappresentante/i dell'/gli Ente/i aderente/i. La richiesta di convocazione deve essere accolta entro dieci giorni dal ricevimento. La prima seduta del Tavolo è convocata dal Presidente della Provincia di Avellino.

4. Il tavolo esercita le seguenti funzioni:

- propone atti di indirizzo per la gestione della SUA, tenendo in considerazione anche esigenze riguardanti i singoli Enti aderenti che necessitino di soluzioni indipendenti e differenziate;
- propone un piano di formazione del personale degli enti aderenti;
- verifica e vigila sull'andamento delle attività della SUA;
- propone proposte generali di interesse della SUA.

5. In ogni caso, *annualmente*, il Presidente può indire un'assemblea pubblica fra gli Enti aderenti a cui sono invitati a partecipare oltre i legali rappresentanti degli enti aderenti anche i funzionari degli stessi che ne abbiano interesse per un'analisi ex post delle attività svolte dalla SUA Provincia di Avellino e la concertazione, *eventualmente*, di azioni propulsive e/o correttive.

### **Art. 14 – Comunicazioni e rapporti giuridici**

1. Le comunicazioni tra la Provincia e l'Ente aderente devono avvenire tramite posta certificata, posta ordinaria *ovvero* altri strumenti elettronici il cui utilizzo sia concordato tra le parti.

2. Dal momento dell'aggiudicazione della gara e conseguente stipulazione del contratto tutti i rapporti giuridici intercorrenti tra l'ente aderente e l'aggiudicatario sono di competenza esclusiva dell'Ente aderente, essendo la Provincia totalmente estranea.

## **Art. 15 - Rapporti e risorse finanziarie**

1. Le risorse finanziarie per l'esercizio e la gestione delle funzioni da parte della SUA della Provincia di Avellino sono a carico del singolo Ente aderente.
2. L'ammontare delle somme da assegnare, *così come precisato all'art. 19 del Regolamento attuativo*, sarà calcolato secondo le seguenti quote:
  - a) una quota fissa su base annua, relativa alle spese strumentali di beni e servizi per la costituzione e gestione della SUA della Provincia di Avellino, in funzione del numero di abitanti di ciascun Ente aderente;
  - b) una quota parametrizzata in funzione dell'incentivazione di cui all'art. 45, commi 2 e ss., D. Lgs. 36/2023 su ciascuna procedura affidata dalla SUA in nome e per conto dell'Ente aderente;
  - c) una quota, *eventuale*, per attività di supporto ausiliario, variabile in funzione dell'importo dell'intervento e delle attività da svolgere di cui all'art. 4, comma 2, lett. p) – u);
  - d) una quota, *eventuale*, per le attività di cui all'art. 4, comma 3, da concordarsi preventivamente con atto aggiuntivo.
3. Le somme assegnate alla SUA da parte dell'ente aderente saranno individuate preventivamente da parte del medesimo ente:
  - a) relativamente alle somme di cui al precedente comma 2, lett. a), a mezzo di adozione di formale atto di impegno entro il 31 gennaio di ciascun anno;
  - b) relativamente alle somme di cui al precedente comma 2, lett. b), c) e d), nei quadri economici di progetto o in altro elaborato/atto da riportarsi precisamente nella decisione a contrarre.
4. Le somme dovranno essere versate mediante bonifico intestato alla Tesoriere della Provincia di Avellino secondo le indicazioni e con le modalità fornite all'art. 19 del regolamento attuativo della presente convenzione e, comunque:
  - a) relativamente alle somme di cui al precedente comma 2, lett. a), entro il 28 febbraio di ciascun anno;
  - b) relativamente alle somme di cui al precedente comma 2, lett. b), c) e d), entro 30 giorni dall'adozione della determina di approvazione delle risultanze di gara ovvero, *nel caso di attivazione delle attività aggiuntive di cui all'art. 4, comma 3, della presente Convenzione*, entro 30 giorni dalla regolare esecuzione delle stesse.
5. L'importo suddetto è riferito forfettariamente a tutte le spese per l'affidamento dell'appalto, comprese le spese per apparecchiature informatiche hardware e software, materiale di cancelleria, spese di spedizione, spese per il personale compresi gli incentivi

previsti dalla normativa e regolati con atto della SUA.

6. Non sono ricomprese tra le somme di cui al precedente comma 2 e, *pertanto*, rimangono a carico dell'ente aderente, le eventuali spese relative alla pubblicazione degli avvisi o bandi di gara e dei relativi esiti (*fatto salvo il recupero delle stesse dal soggetto aggiudicatario ai sensi di Legge*), le spese per le commissioni aggiudicatrici, per pareri legali, per contenziosi insorti e quant'altro non previsto a carico della Stazione unica appaltante dal precedente comma.

7. Le somme assegnate alla SUA da parte degli Enti Aderenti, nella misura e con le modalità previste dalla presente Convenzione, andranno a costituire fondi diversi per i seguenti oneri:

a) spese per la struttura stabile della SUA: spese per il personale dedicato alla SUA, per collaborazioni, consulenze ed incentivazione del personale, spese per la Formazione *sia* del personale della SUA *che* degli Enti aderenti;

b) spese generali e per il funzionamento della SUA: acquisto di attrezzature, hardware e software necessari per lo svolgimento delle funzioni della SUA e l'adeguamento degli stessi ad eventuali innovazioni normative, cancelleria, arredi e quant'altro necessario per il funzionamento.

8. La SUA può redigere un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 giugno dell'anno successivo da inviare agli Enti aderenti. Eventuali spese aggiuntive e/o eventuali avanzi di gestione possono essere sostenuti e/o rimessi agli Enti, in proporzione agli importi versati alla SUA da ciascun ente aderente, per finanziare opere pubbliche e/o attività socio - culturali nei territori degli enti aderenti.

#### **Art. 16 – Controversie tra le parti**

1. Le eventuali controversie inerenti all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, sono demandate in via prioritaria al Tavolo per il coordinamento e l'innovazione di cui al precedente art. 13.

2. Le parti si obbligano, *successivamente ed eventualmente*, ad esperire un tentativo di mediazione e/o conciliazione; nelle ipotesi di esito negativo del tentativo di mediazione e/o conciliazione, le eventuali controversie saranno devolute al Foro di Avellino.

#### **Art. 17– Contenzioso**

1. E' di competenza dell'Ente aderente, *che se ne assume anche i relativi oneri*, la gestione di controversie/contenziosi del procedimento di affidamento, ivi comprese

eventuali eccezioni relative alle procedure di gara, fatta salva l'attività di supporto ed assistenza della SUA nella fase istruttoria.

2. La SUA si impegna a fornire, in caso di contenzioso, ogni collaborazione ed elemento utile all'Ente aderente per la difesa giudiziale e/o extragiudiziale, con il supporto dell'Ufficio contenzioso istituito presso la SUA.

3. Con la sottoscrizione della presente convenzione, l'Ente aderente si obbliga a tenere indenne la Provincia di Avellino da eventuali pregiudizi patrimoniali derivanti dal contenzioso giudiziale quali, a titolo esemplificativo, condanne alla refusione delle spese di giudizio o al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

4. Ogni onere, a qualsiasi titolo e di qualsiasi specie, correlato a contenziosi sorti per fatti o eventi, anche colposi, non imputabili alla SUA o per atti amministrativi di qualsiasi natura non adottati dalla SUA, resta a esclusivo carico dell'Ente aderente e, pertanto, la SUA ne è in ogni caso manlevata. In particolare, le spese di giudizio, i compensi professionali e gli oneri accessori, in caso di soccombenza o compensazione, sono poste a carico del singolo Ente aderente nel cui interesse è stata indetta e celebrata la gara, tranne nei casi in cui la soccombenza non sia esclusivamente imputabile alla SUA.

#### **Art. 18 – Patto di integrità**

1. La Provincia e l'Ente aderente reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e segretezza.

2. L'Ente aderente si impegna con la sottoscrizione della presente:

a) a segnalare alla Provincia qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato e/o addetto e/o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento in corso;

b) a comunicare alla Prefettura – UTG competente territorialmente, *contestualmente all'invio alla Stazione Unica Appaltante*, le informazioni di cui all' art. 6, comma 1, della presente convenzione;

c) a sottoscrivere specifiche intese proposte dalla SUA e/o dalla Prefettura – UTG competente tese ad attuare ulteriori forme e modalità per rafforzare le misure di prevenzione delle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale.

#### **Art. 19 – Anticorruzione e Trasparenza**

1. Le attività oggetto della presente Convenzione sono sottoposte alle misure di prevenzione

dei PTPC degli Enti aderenti e della Provincia di Avellino, ciascuno per la parte di propria competenza.

#### **Art. 20 – Trattamento dei dati personali**

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli Enti stipulanti per i soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia.
2. L'Ente aderente, con la sottoscrizione della presente Convenzione, esprime il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse all'attività posta in essere dalla SUA della Provincia di Avellino, incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete, sulle Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate giornalistiche, nonché per fini statistici.
3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione si designa il Responsabile SUA della Provincia di Avellino quale Responsabile del trattamento dei dati delle procedure di gara delegate alla SUA medesima.

#### **Art. 21 - Rinvio dinamico**

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione trovano applicazione le norme vigenti in materia di gestione associata, le disposizioni del Codice Civile e tutte le disposizioni in genere dettate dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Per gli appalti finanziati con fondi di natura eurounitaria, si applicano, oltre alle disposizioni della presente convenzione, anche quelle previste da convenzioni all'uopo stipulate conformemente alla specifica normativa comunitaria nonché dai Regolamenti e/o Manuali di attuazione.
3. Per quanto non espressamente previsto si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli enti aderenti e la SUA con l'adozione, *se e in quanto necessario*, di atti appositi da parte degli organi competenti nel rispetto della vigente normativa.
4. Le disposizioni della Convenzione, recanti disciplina a carattere vincolato, si intendono automaticamente modificate in caso di sopravvenienza di norme di rango gerarchicamente superiore che incidono, con carattere vincolato, sui medesimi istituti.

#### **Art. 22- Registrazione**

1. La presente Convenzione fra la Provincia di Avellino e l'Ente aderente è esente

dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16, tabella "B" Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n° 642.

*Letto, approvato e sottoscritto.*

per la Provincia di Avellino  
(FIRMA DIGITALE)

per l'Ente aderente  
(FIRMA DIGITALE)